

Requisiti.

Il Cliente deve essere titolare di un conto corrente Evergreen.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

CHE COS'E' IL SERVIZIO di CONSULENZA IN MATERIA INVESTIMENTI

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso dal cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Il *prestito titoli* è il servizio attraverso il quale il cliente, rilasciando l'apposito consenso, autorizza la banca a prendere in prestito i propri strumenti finanziari presenti nel deposito titoli a custodia e amministrazione (conto titoli) che intrattiene presso la banca stessa. Alla data di scadenza dell'operazione la banca restituirà al cliente altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità dei titoli ricevuti e con lo stesso prezzo di carico. Durante il prestito il cliente mantiene inalterata la facoltà di vendere o di richiedere il trasferimento degli strumenti finanziari in deposito beneficiando, come effetto dell'avvenuto prestito, di una specifica remunerazione determinata dall'applicazione di un tasso annuo, contrattualmente definito, sul controvalore dei titoli oggetto di prestito consentendo di conseguenza al cliente aderente di incrementare la redditività del proprio portafoglio titoli.

Il rischio principale del Conto Titoli è variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Con riferimento alla Negoziazione, Collocamento, Ricezione e Trasmissione Ordini i principali rischi, dettagliati nel documento "*Informazioni Generali*" (a cui si rimanda) sono:

- Se lo strumento finanziario è considerato "non complesso" o "complesso":
Sono considerati, di norma, strumenti finanziari non complessi le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito (escluse le obbligazioni in titoli di debito che incorporano uno strumento derivato) gli OICVM. Sono altresì considerati strumenti finanziari non complessi tutti gli strumenti per i quali esista una possibilità frequente di trattazione, i cui prezzi sono pubblicamente disponibili o convalidati da sistemi di validazione indipendenti. Sono considerati strumenti finanziari "complessi" tutti gli strumenti finanziari che si caratterizzano per la complessità della struttura finanziaria (es. combinazione tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi) e la peculiare opacità del rischio sottostante. Nella categoria dei prodotti complessi sono anche ricompresi gli strumenti di debito complessi e depositi strutturati.
- La variabilità del prezzo: occorre distinguere tra titoli di capitale (es. azioni, ...) e titoli di debito (es. obbligazioni, certificati di deposito,...) tenendo conto che:

- acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima;
 - acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
- Rischio specifico e rischio generico - sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti:
 - il rischio specifico, che dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito attraverso la diversificazione del portafoglio;
 - il rischio generico (o sistematico), che rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo in dipendenza delle fluttuazioni del mercato; non può essere eliminato attraverso la diversificazione.
 - Il rischio emittente: il rischio che la società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il capitale prestato: quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore;
 - Rischio di interesse: Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi.
 - I rischi connessi ai prodotti finanziari assicurativi: con riferimento alle polizze unit linked ed index linked occorre tener presente che:
 - nelle polizze index linked il rendimento ottenibile da questa tipologia di prodotto è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata può essere soggetto a forti oscillazioni;
 - nelle polizze unit linked il rendimento ottenibile da questa tipologia di prodotto è legato alle oscillazioni del valore delle quote del fondo cui è legato il rendimento della polizza.
 - La liquidità - la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati;
 - Il rischio di cambio - possibilità di variazione del tasso di cambio nel caso di investimenti in strumenti finanziari espressi in valuta diversa dall'euro.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE DI GESTIONE DEPOSITO TITOLI	
Spese di gestione ed amministrazione dossier titoli – Solo titoli obbligazioni ed azionari emessi da Banca Valsabbina S.C.p.A.	Euro 0,00
Spese di gestione ed amministrazione dossier titoli – Altri titoli	Euro 10,00 (semestrali)
L'addebito viene effettuato con il maggiore tra gli importi elencati, in corrispondenza delle tipologie di titoli giacenti nel deposito.	
IMPOSTA DI BOLLO	
Imposta di bollo estratto titoli	La Banca applica l'imposta di bollo pro tempore vigente.
SPESE DI AMMINISTRAZIONE	
Spese per operazioni sul capitale	Euro 12,00
Spese per compravendita azioni Banca Valsabbina	Euro 3,00
Recupero spese per Capital Gain	Euro 0,00
Spese per stacco cedole / rimborsi	Euro 3,50
Spese per stacco cedole / rimborsi regolati per cassa	Euro 7,00
Spese per compravendita azioni	Euro 7,00
Spese per compravendita titoli	Euro 7,00
Spese per compravendita titoli esteri	Euro 7,00
Spese per sottoscrizione Bot	Euro 0,00
Spese per prenotazione pronti contro termine	Euro 7,00
Spese per stacco dividendi azioni emesse dalla Banca	Euro 0,00
Spese per stacco dividendi	Euro 3,50
Spese per stacco dividendi - regolato per cassa	Euro 7,00
Spese per operazioni via internet	Euro 7,00
Spese per non eseguito	Euro 2,50 (sono esclusi quelli relativi ad azioni Banca Valsabbina)
Spese per operazioni multitrade	Euro 7,00
Spese per stacco cedole titoli obbligazionari emessi dalla Banca	Euro 1,50
Spese per emissione biglietti assembleari	Euro 20,00 cad. (sono esclusi quelli relativi ad azioni Banca Valsabbina)
Spese per stampa nostri certificati obbligazionari	Euro 50,00
Spese intervento per trasferimento titoli fra le parti	0,50% del controvalore minimo Euro 150,00 (per certificato)
Spese per duplicazione certificazione	Euro 15,00
Spese per invio posizione fiscale d.l.461/97	Euro 2,00
Periodicità invio estratto conto	Trimestrale
Periodicità invio documento di sintesi	Annua
VALUTE	
Valuta per pagamento cedole titoli emessi dalla Banca	data evento + 1 giorno lavorativo
Valuta per pagamento cedole titoli di stato	data evento
Valuta per pagamento cedole titoli domestici	data pagamento + 1 giorno lavorativo
Valuta per pagamento cedole titoli altri emittenti	data pagamento + 1 giorno lavorativo
Valuta per pagamento dividendi per azioni emesse dalla Banca	data pagamento
Valuta per pagamento dividendi azioni domestiche	data pagamento + 1 giorno lavorativo
Valuta per pagamento dividendi azioni emittenti	data pagamento + 1 giorno lavorativo

esteri	
Valuta per rimborso per titoli emessi dalla Banca	data evento
Valuta per rimborso titoli di stato	data evento
Valuta per rimborso titoli domestici	data pagamento + 1 giorno lavorativo
Valuta per rimborso titoli esteri	data pagamento + 1 giorno lavorativo
Valuta di accredito di titoli materializzati regolati per cassa	10 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

SOTTOSCRIZIONE TITOLI	
Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata pari o inferiore a 80 giorni	3 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale*
Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata compresa tra 81 e 140 giorni	5 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale*
Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata compresa tra 141 e 270 giorni	10 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale*
Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata pari o superiore a 271 giorni	15 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale*
Titoli di Stato (CCT/BTP/CTZ)	nessuna
*commissione non applicata in caso di rendimento nullo o negativo	
RACCOLTA ORDINI	
Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata pari o inferiore a 80 giorni	3 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 2,58 €
Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata compresa tra 81 e 140 giorni	5 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 2,58 €
Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata compresa tra 141 e 270 giorni	10 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 2,58 €
Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata pari o superiore a 271 giorni	15 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 2,58 €
Titoli di stato italiani	0,50% del valore nominale con un minimo di 10 Euro
Titoli di stato esteri	0,50% del valore nominale con un minimo di 10 Euro
Titoli obbligazionari italiani	0,50% del valore nominale con un minimo di 10 Euro
Titoli obbligazionari esteri	0,50% del valore nominale con un minimo di 12 Euro
Titoli obbligazionari convertibili Italia	0,70% del valore nominale con un minimo di 10 Euro
Titoli obbligazionari convertibili estero	0,70% del valore nominale con un minimo di 12 Euro
Titoli azionari Italia	0,70% del controvalore con un minimo di 12 Euro
Titoli azionari esteri	1,00% del controvalore con un minimo di 60 Euro
Titoli azionari Banca Valsabbina	0,40% del controvalore con un minimo di 2 Euro
Diritti titoli azionari Banca Valsabbina	nessuno
Spezzature titoli azionari Italia	0,70% del controvalore con un minimo di 12 Euro
Obbligazioni Banca Valsabbina	0,05% del valore nominale con un minimo di 7 Euro
Spezzature titoli obbligazionari Italia	0,50% del valore nominale con un minimo di 10 Euro
TASSI DI CAMBIO PER LE OPERAZIONI TITOLI DENOMINATE IN DIVISA DIVERSA DALL'EURO	
Operazioni di acquisto*	controvalore in Euro determinato applicando il cambio della Divisa di riferimento, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti la valuta Forex dell'operazione, diminuito di uno spread pari a 1 p.p.
Operazioni di vendita*	controvalore in Euro determinato applicando il cambio della Divisa di riferimento, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti la valuta Forex dell'operazione, maggiorato di uno spread pari a 1 p.p.
Commissione di intervento	0,15% applicato sul controvalore in Euro

	dell'operazione titoli esteri
*Alle operazioni in titoli denominati in divise diverse dall'euro, per le quali la Banca non effettua la negoziazione, verranno applicati i cambi praticati dalla Banca Depositaria diminuiti (per le operazioni di acquisto) o maggiorati (per le operazioni di vendita) di uno spread pari a 1 p.p..	
RACCOLTA ORDINI - INTERNET	
Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata pari o inferiore a 80 giorni	3 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 2,58 €
Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata compresa tra 81 e 140 giorni	5 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 2,58 €
Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata compresa tra 141 e 270 giorni	10 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 2,58 €
Commissione massima di sottoscrizione BOT con durata pari o superiore a 271 giorni	15 centesimi ogni 100 Euro di valore nominale con un minimo di 2,58 €
Titoli di stato italiani - trading online	0,20% del valore nominale con un minimo di 5,16 Euro
Titoli di stato esteri - trading online	0,30% del valore nominale con un minimo di 7,00 Euro
Titoli obbligazionari italiani - trading online	0,30% del valore nominale con un minimo di 7,00 Euro
Titoli obbligazionari esteri - trading online	0,35% del valore nominale con un minimo di 10 Euro
Titoli azionari - trading online	0,20% del controvalore con un minimo di 5,16 Euro
Tassi di cambio: per gli Strumenti Finanziari denominati in valuta estera, il prezzo, individuato per le diverse categorie, è espresso in Euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle del conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.	
PRESTITO TITOLI	
Tasso di remunerazione *	0,15% su base annua
Spese	Euro 0,00
Commissioni	Euro 0,00
*Il calcolo della remunerazione per ciascuna operazione di prestito titoli viene determinata: Controvalore X giorni X tasso di remunerazione / 36000	
Invio comunicazioni	
Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	€ 1,00
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	€ 0,00
Domiciliazione in filiale (a documento)	€ 0,40
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	€ 0,00
<u>Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato:</u> per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
Raccomandata	€ 6,50
Raccomandata A.R.	€ 8,00
Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	

Durata del contratto, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Il Contratto si intende concluso a tempo indeterminato.
2. Fatto salvo quanto previsto in altri articoli delle Norme Generali, è facoltà di ciascuna Parte recedere, in qualsiasi momento, mediante invio di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) o consegna di persona di lettera presso la filiale della Banca dove è in essere il Conto Titoli; il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione; il recesso della Banca è efficace

decorsi quindici (15) giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comunicazione, salvo il ricorrere di una giusta causa; restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione, che non siano revocati in tempo utile.

3. Dal momento della ricezione della comunicazione di recesso, il Cliente non potrà più usufruire dei Servizi e dovrà restituire alla Banca eventuali relativi strumenti consegnati al Cliente e funzionali all'esecuzione del Contratto.

4. In ogni caso il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla abusiva prosecuzione dei Servizi previsti sino alla avvenuta restituzione degli strumenti di cui al punto precedente.

5. Il recesso del Cliente non comporta alcuna penalità ed alcuna spesa.

6. La richiesta di recesso del Contratto da parte del Cliente non potrà essere perfezionata qualora nel frattempo siano intercorse procedure concorsuali ostatiche nei confronti del Cliente.

7. La Banca avrà facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato, per giusta causa, dandone comunicazione al Cliente.

8. Nel caso in cui il cliente si avvalga delle facoltà di cui al precedente punto, la Banca potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al Cliente:

- effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del Cliente, eseguendo operazioni di segno opposto a quelle dei contratti in essere del Cliente;
- acquistare o vendere per conto del Cliente gli eventuali Strumenti Finanziari sottostanti i contratti in essere;
- dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del Cliente mediante la consegna degli eventuali Strumenti Finanziari sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;
- compensare qualsiasi somma del Cliente di cui la Banca sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni; in ogni caso, il mancato o ritardato esercizio dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi; quanto precede lascia, altresì, salvo ed impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno; la Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita degli Strumenti Finanziari del Cliente e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

9. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, prima della data in cui il recesso produrrà i suoi effetti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni per il ritiro, il trasferimento o la vendita degli Strumenti Finanziari di sua pertinenza; dal momento del ricevimento di dette istruzioni i tempi massimi di estinzione del contratto sono di 10 giorni lavorativi; detti termini devono essere aumentati:

- dei giorni necessari per l'eventuale ritiro degli Strumenti Finanziari cartacei presso Subdepositari;
- dei giorni necessari per l'emissione dei rispettivi certificati materiali in presenza di quote di fondi comuni di investimento non trasferibili nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti da parte delle Società di Gestione del Risparmio (SGR);
- dei giorni necessari per la vendita delle quote di fondi comuni di investimento, nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti delle SGR;
- in ogni caso, dei giorni necessari per consentire l'esecuzione delle predette operazioni di ritiro, trasferimento o vendita degli Strumenti Finanziari e dipendenti dalle relative modalità di compravendita, procedure anche esterne alla Banca, situazioni di mercato, rispetto della normativa, utilizzo di prassi e procedure tecniche anche di società emittenti, Depositarie e Subdepositarie necessarie per l'esecuzione di tali operazioni.

10. Qualora alla data di efficacia del recesso risultino ancora aperte una o più posizioni in capo al Cliente, per le quali quest'ultimo non abbia fornito le dovute istruzioni per il ritiro, il trasferimento o la vendita dei relativi Strumenti Finanziari, la Banca chiuderà di propria iniziativa tali posizioni, ove possibile entro il successivo giorno lavorativo bancario, effettuando a tale scopo le necessarie operazioni sul mercato con le modalità e i prezzi che riterrà più opportuni ed addebitando al Cliente oneri e spese connessi alla chiusura delle operazioni in parola; per l'esecuzione di tali operazioni sono fatti salvi i termini di cui al comma precedente e relative maggiorazioni.

11. In tutti i casi in cui permangano depositati Strumenti Finanziari del Cliente nel Conto Titoli in attesa dell'esecuzione delle operazioni di cui ai punti precedenti, il Conto Titoli non potrà essere chiuso e resterà in essere al solo fine di perfezionare tali operazioni e procedere alla chiusura del rapporto; in tal caso resta ferma l'applicazione delle spese, commissioni ed imposte a carico del Cliente, relative alle predette operazioni e alla permanenza in essere del Conto Titoli, come dettagliate nel Documento di Sintesi e sue successive eventuali modifiche ed integrazioni.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.